

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



NUMERO 3\2025

- La riparazione del danno ambientale in diritto penale, tra premio e sanzione di A. DI LANDRO
- Possibilità e limiti di un «diritto penale del clima» di L. SIRACUSA
- Confische ambientali: natura e proporzionalità alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di R. LOSENGO
- La necessaria razionalizzazione della tutela penale dell'ambiente: profili sistematici e contributo del sapere scientifico di V. FAZIO
- La complessa questione della qualificazione giuridica come rifiuti dei relitti di imbarcazioni di G. PALMIERI
- La tutela penale degli ecosistemi marino — costieri e i contributi della sociologia della devianza e dell'economia del crimine di C. ROVITO
- Focus sulla nuova disciplina penale dei rifiuti
- Focus sulla riforma in materia di tutela penale degli animali
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 3/2025

**CONFISCHE AMBIENTALI: NATURA E PROPORZIONALITÀ ALLA LUCE DELLA
RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLE SEZIONI
UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**ENVIRONMENTAL CONFISCATIONS: NATURE AND PROPORTIONALITY IN LIGHT
OF RECENT CASE LAW OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE JOINT
SECTIONS OF SUPREME COURT**

di Roberto LOSENGO

Abstract: L'Autore esamina l'istituto della confisca introdotto dalla L. 68/2015 alla luce del principio di proporzionalità, valorizzato da recenti sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

Abstract: The Author examines the institute of confiscation introduced by Law 68/2015 considering the principle of proportionality, enhanced by recent rulings of the Court of Cassation and the Constitutional Court.

Parole chiave: confisca, diretta, equivalente, proporzionalità.

Key Words: confiscation; direct; equivalent, proportionality.

SOMMARIO: 1. Premessa: le confische ambientali - 2. Natura della confisca ambientale: interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali - 3. Le recenti decisioni della Corte Costituzionale (n. 7 del 2025) e della Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 13283 del 2025) - 4. Una possibile rilettura in chiave applicativa delle confische ambientali.

1. Premessa: le confische ambientali

Allo scopo di rafforzare il sistema sanzionatorio a tutela dell'ambiente, il legislatore ha, nel tempo, introdotto varie misure volte a colpire il patrimonio del soggetto responsabile, la cui versatile natura ha dato luogo ad ampie elaborazioni dottrinali, che solo in parte risultano recepite dalla giurisprudenza.

L'istituto si è manifestato già prima del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale – “T.U.A.”) a corredo di alcune delle fattispecie contravvenzionali che, nel quadro normativo antecedente, costituivano il presidio avverso le violazioni in materia ambientale.

Basti rammentare, con riguardo al c.d. decreto Ronchi (d.lgs. 22/1997, emanato in attuazione di Direttive europee in materia di rifiuti), le disposizioni dell'art. 51, comma 3, ove era prevista la confisca delle aree destinate alla realizzazione di discarica abusiva, e dell'art. 53, con riguardo alla confisca dei mezzi impiegati per la consumazione di condotte di trasporto illecito, anche in violazione della normativa sulle spedizioni transfrontaliere.

Il quadro sanzionatorio si è poi rafforzato con il T.U.A., nel cui contesto, oltre a recepire le ipotesi già menzionate (rispettivamente nell'art. 256, comma 3 e nell'art. 259), veniva introdotta una nuova ipotesi di confisca speciale per la fattispecie di cui all'art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), nella forma dell'ablazione sia strumentale (“le cose che servirono a commettere il reato”), sia del prodotto o del profitto del reato (anche nella forma per equivalente).

L'ipotesi di delitto era già presente nel decreto Ronchi (art. 53 bis, introdotto dalla L. 93/2001) ma non prevedeva la misura della confisca, che nella prospettiva del legislatore del 2006 ha inteso costituire un più efficace strumento avverso i fenomeni di criminalità ambientale (c.d. ecomafie) che – quantomeno nelle originarie finalità della disposizione – la fattispecie era volta a reprimere: le indagini svolte nei procedimenti di criminalità organizzata avevano infatti evidenziato la rilevante portata economica dei traffici di rifiuti sul territorio, rispetto ai quali l'introduzione della misura di incapacitazione patrimoniale avrebbe funto da precipuo deterrente.

Un'ulteriore figura di confisca strumentale veniva poi introdotta, in forza del d.l. 136/2013 (conv. l. 6/2014), dall'art. 256 bis, comma 4 T.U.A. (combustione illecita di rifiuti), in



relazione ai mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti oggetto di combustione e alle aree sulle quali la stessa è avvenuta.

Per completezza, inoltre, un'ipotesi di confisca dei mezzi di trasporto era stata prevista dall'art. 6, comma 1 bis d.l. 172/2008 (conv. l. 2010/200), in relazione ai reati ivi indicati (sostanzialmente corrispondenti alle ipotesi dell'art. 256 T.U.A.) commessi nei territori in cui fosse vigente l'emergenza rifiuti.

Si trattava, tuttavia, di previsioni isolate, che hanno trovato una valenza sistemica solamente con l'adozione della normativa sui c.d. ecodelitti, di cui alla l. 68/2015.

Come noto, attraverso l'introduzione del titolo VI bis del codice penale ("Dei delitti contro l'ambiente") sono state contemplate nuove fattispecie aventi quale diretto oggetto di tutela il bene ambiente, senza dubbio caratterizzate da maggiore incisività sanzionatoria rispetto al tradizionale sistema (prevalentemente di carattere contravvenzionale) essenzialmente incentrato su carenze e difformità autorizzative, anche di natura formale.

In tale contesto, si è dunque posta la previsione di cui all'art. 452 undecies c.p.: un'ipotesi di confisca obbligatoria, attinente sia agli *instrumenta delicti* che al prodotto e al profitto del reato (quindi replicando sostanzialmente il modello dell'art. 260 T.U.A.), sia in forma di diretta che per equivalente (nel caso in cui non sia possibile la confisca diretta) su beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

La confisca c.d. codicistica consegue alla sentenza di condanna o – solo per la confisca diretta di cui al comma 1 – di applicazione di pena a richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per alcuni dei nuovi ecodelitti: inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), esclusivamente nella loro forma dolosa; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.); l'istituto si applica, inoltre, allorché la sentenza si riferisca a reati associativi finalizzati alla commissione dei delitti previsti dal titolo VI bis (art. 452 octies c.p.).

Rispetto al "catalogo" degli ecodelitti introdotto dal legislatore del 2015, le fattispecie a cui non è correlata la misura della confisca all'art. 452 undecies c.p. sono quelle colpose (art. 452 quinquies c.p.), l'ipotesi di morte o lesioni quale conseguenza del delitto di inquinamento (art. 452 ter c.p.¹) e, peculiarmente, quella del delitto di omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.),

¹ Secondo un orientamento (FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2022, p. 1282), la fattispecie di cui all'art. 452 ter c.p. dovrebbe considerarsi comunque inclusa nel novero dei reati per i quali alla condanna accede la confisca, in quanto si tratterebbe di ipotesi aggravata dell'art. 452 bis c.p.); secondo una diversa interpretazione (RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, p. 269, si tratta di una fattispecie autonoma, come desumibile da una pluralità di

il che può invero apparire piuttosto singolare, se si considera che la consumazione del reato omissivo ben si correla, in concreto, alla determinazione di un risparmio di spesa che – secondo la consolidata giurisprudenza – può essere oggetto di ablazione di valore.

Secondo l'interpretazione più attenta della dottrina², poi, benché il comma 2 dell'art. 452 undecies c.p. (ove è prevista la confisca di valore) si riferisca genericamente ai “delitti previsti dal presente titolo”, si deve intendere che il novero dei reati a cui è applicabile la disposizione, da ritenersi di natura sanzionatoria, non possa essere più esteso rispetto a quello del comma 1.

Ai reati di nuovo conio si è poi aggiunta nel 2018, a seguito della norma sulla riserva di codice (d.lgs. 21/2018), anche la fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già trasmigrata dal decreto Ronchi al T.U.A. e da esso ricollocata nell'attuale formulazione dell'art. 452 quaterdecies c.p.

Quest'ultimo “trasloco”, in realtà, è stato effettuato senza particolare cura di uniformità, in quanto ci si è limitati a riportare tal quale il testo dell'art. 260 T.U.A., senza curarsi del coordinamento con le disposizioni di carattere generale del titolo VI bis c.p., in particolare quella sulla confisca.

Infatti, invece di estendere al neo-collocato delitto la già menzionata previsione applicabile a (quasi) tutti gli ecodeitti, di cui all'art. 452 undecies c.p., si è optato per la sopravvivenza del comma 4 della fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Come risulta dall'esame testuale, si tratta di due disposizioni pressoché identiche, quantomeno nella previsione della confisca diretta (l'unica differenza è che “le cose che servono a commettere il reato” nell'art. 452 undecies c.p. sono menzionate, in alternativa, dopo “il prodotto o il profitto”, mentre nell'art. 452 quaterdecies c.p. sono indicate prima), ma che tuttavia – come vedremo successivamente – la giurisprudenza tende a valorizzare in modo differente, non tanto rispetto agli effetti ablatori in sé considerati, quanto rispetto ai contrappesi che lo stesso legislatore del 2015 ha previsto, in chiave premiale, per elidere gli effetti pregiudizievoli della confisca (si fa riferimento alla previsione dell'art. 452 undecies, u.c., in base al quale la confisca non trova applicazione se l'imputato ha provveduto, prima della condanna, alla bonifica e/o al ripristino dello stato dei luoghi).

Nel complesso, dunque, la confisca codicistica presenta, già di per sé, un nutrito “arsenale”, che tuttavia non esaurisce (insieme alle ipotesi tuttora contemplate nel T.U.A.) le figure di confisca correlate ad illeciti ambientali.

indici sistematici.

² Si veda, ad esempio, PIERDONATI, *I modelli di ablazione patrimoniale nel nuovo diritto penale dell'ambiente*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA – PISANI), Bologna, 2018, p. 342, ove il mancato coordinamento normativo è assunto come una “svista” del legislatore, che necessita di “un'interpretazione logico sistematica e costituzionalmente orientata del testo di legge per ricomporre la ‘frattura’ normativa”.



Come noto, infatti, con il d.lgs. 121/2011 alcuni reati ambientali (tra cui quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) sono stati inseriti nel novero delle fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d. lgs. 231/2001 (art. 25 undecies), novero che è stato correlativamente integrato dal legislatore del 2015 in relazione ad alcune delle nuove fattispecie di ecodelitto (ad eccezione dell'impedito controllo e – ancora una volta del tutto peculiarmente, trattandosi di reato che si colloca prettamente in una dimensione di impresa – dell'omessa bonifica)³.

Rispetto a tutte le ipotesi di illecito amministrativo derivanti da reati ambientali si applica la disposizione generale dell'art. 19 d.lgs. 231/2001, in forza della quale nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, in via diretta o per equivalente.

A ciò si aggiunge, per sovrammercato, la previsione dell'art. 240 bis c.p. (confisca in casi particolari): nel caso di condanna o di patteggiamento per una serie di reati, tra cui quelli punteggiati dagli artt. 452 bis c.p., 452 quarter c.p., 452 sexies c.p., 452 octies e 452 quaterdecies c.p., è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che siano sproporzionati rispetto al reddito.

In conclusione, la commissione di un ecodelitto previsto dal titolo VI bis del codice penale espone il responsabile in caso di condanna (e anche di applicazione della pena) a una congerie di conseguenze patrimoniali, le quali, in concreto, possono manifestarsi anche in termini più gravosi ed afflittivi della pena tipica.

Scopo del presente lavoro è dunque quello di comprendere se, alla luce della sempre maggiore valorizzazione attribuita dalla giurisprudenza al principio di proporzionalità, possano essere rivalutati i criteri interpretativi delle diverse figure di confisca ambientale (in primo luogo, quella codicistica) e individuati in termini di ragionevolezza i relativi limiti.

2. Natura della confisca ambientale: interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali

Preliminarmente all'analisi delle inferenze con il principio di proporzionalità, è opportuno soffermarsi brevemente sulla natura della confisca codicistica (così complessivamente intendendo quella di cui all'art. 452 undecies c.p. e quella dell'art. 452

³ L'ipotesi di illecito amministrativo derivante da reato in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 452 septies e 452 terdecies c.p. è stata introdotta solamente dal recente d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (in attesa di conversione all'atto della redazione del presente contributo).

quaterdecies, comma 4 c.p.), sia nella forma diretta che in quella per equivalente, con particolare riguardo all'individuazione della sua poliforme natura (ripristinatoria e/o afflittiva): distinzione, questa, che ha come corollario l'applicazione del complessivo sistema di garanzie, quali l'irretroattività, afferenti alle sanzioni di natura penale.

Secondo l'interpretazione maggiormente diffusa (e che, come si dirà, deve essere diversamente considerata alla luce delle recenti pronunce della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione) la distinzione classificatoria si correlava alla diversa forma della confisca – diretta e per equivalente – di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 452 undecies c.p.

In estrema sintesi (e pur con molti distinguo), la confisca diretta del comma 1, attinente, come già rammentato, al profitto, al prodotto, e ai beni impiegati per commettere il reato, è ricondotta alla figura della misura di sicurezza, mentre rispetto alla confisca per equivalente del comma 2 è valorizzato il carattere sanzionatorio, in quanto la stessa, proprio per il fatto di attingere beni che non sono in nesso di pertinenzialità con il reato, avrebbe natura afflittiva, assumendo una natura giuridica di carattere penale, sulla scorta dei noti criteri di Engel⁴.

Gli elementi che, secondo questa impostazione, depongono per ricondurre la confisca diretta al *genus* della misura di sicurezza sono stati individuati nel nesso di pertinenzialità sussistente tra i beni sottoponibili a confisca e il reato, nonché sulle ulteriori previsioni della stessa disposizione: al comma 3, il vincolo di destinazione dei beni confiscati o dei loro proventi alla bonifica dei luoghi interessati dall'illecito e – al comma 4 – della clausola di inoperatività della confisca, nel caso in cui l'imputato provveda efficacemente alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi.

Tali disposizioni, essendo espressione della finalità risarcitoria e ripristinatoria della confisca diretta, ne escluderebbero quelle punitivo-sanzionatorie (ascrivibili invece alla confisca di valore), e consentirebbero di considerare la confisca diretta (benché declinata come obbligatoria) come uno strumento preventivo utilizzabile eventualmente, nel caso in cui persista la pericolosità della *res* (presupposto tipico delle misure di sicurezza), elisa, invece, dall'attivazione delle attività remediali da parte dell'imputato.

La natura ripristinatoria della confisca diretta era stata prospettata, all'epoca di introduzione del Titolo VI bis c.p., nella relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, ove si osservava che *“la norma vincola la destinazione dei beni confiscati o dei loro*

⁴ Tale tradizionale posizione interpretativa viene ben sintetizzata da AMARELLI, sub art. 452 undecies – *Confisca* in *Codice Penale commentato* (diretto da DOLCINI – GATTA), Milano, 2025, p. 1726 ss.; pur tuttavia, lo stesso Autore, trattando più diffusamente la questione in *La nuova disciplina dei reati ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), Torino, 2019, p. 132 ss., si discosta dalla classificazione meramente amministrativa della confisca diretta, valorizzandone – al pari della confisca per equivalente – la natura sostanzialmente penale (cfr. anche *infra*, nota 15).



proventi all'utilizzo per la bonifica dei luoghi, un dato che sembra spostare l'asse dell'inquadramento giuridico della confisca verso un carattere risarcitorio/ripristinatorio piuttosto che sanzionatorio, con quanto ne consegue anche in termini di possibile applicazione anche in caso di estinzione del reato in assenza di condanna per maturata prescrizione".

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'esprimersi sulla natura della confisca codicistica, ha sostanzialmente seguito questa linea interpretativa, affermando che *"la confisca ex art. 452 undecies cod. pen., presenta profili peculiari, in quanto caratterizzata non tanto da una funzione punitivo-sanzionatoria, bensì da una funzione risarcitoria-ripristinatoria, alla luce dell'interpretazione letterale del terzo comma dell'articolo in esame, il quale prevede che i beni confiscati siano messi 'nella disponibilità' della pubblica amministrazione e vincola la destinazione dei beni confiscati o dei proventi incamerati esclusivamente alla bonifica dei luoghi"* (così, Sez. III, 5 agosto 2021, n. 30691 e, in senso conforme, Sez. III, 11 febbraio 2020, n. 15965 e Sez. III, 7 aprile 2020, n. 11581).

La sentenza, richiamando una conforme decisione precedente, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in ordine al mancato raccordo della clausola di inoperatività della confisca, di cui all'ultimo comma dell'art. 452 undecies c.p., rispetto alle ipotesi dell'art. 452 quaterdecies c.p., laddove l'imputato abbia dato luogo agli adempimenti remediali (messa in sicurezza, bonifica o ripristino), così integrando i presupposti dell'attenuante speciale del ravvedimento operoso ex art. 452 decies c.p.

Ad avviso della Cassazione, la disarmonia tra le due disposizioni non è da considerarsi irragionevole, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che troverebbe giustificazione sia nella diversità strutturale delle fattispecie (atteso che le condotte punibili ex art. 452 quaterdecies c.p. *"possono anche non richiedere attività di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi"*), sia – per quanto qui più interessa – nella prospettata diversità della natura della confisca di cui all'art. 452 undecies c.p. e quella prevista dall'art. 452 quaterdecies c.p.: mentre infatti, come detto, la disposizione generale avrebbe finalità prettamente (e, si direbbe, esclusivamente) ripristinatorie, quella correlata al delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti costituirebbe, invece, *"misura sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva"*.

La posizione "lapidaria" espressa dalla Cassazione è stata oggetto di plurime censure in dottrina, non ravvisandosi concrete ragioni per limitare la portata della clausola di inoperatività della confisca in favore dell'imputato di attività per il traffico illecito di rifiuti che abbia

concretamente eliso il pregiudizio ambientale, laddove la condotta abbia generato le medesime esigenze riparatorie indicate dall'art. 452 undecies c.p.⁵.

Qui va osservato, a maggior ragione, che la posizione volta a riconoscere alla confisca codicistica ex art. 452 undecies c.p. (si deve peraltro intendere, a quella diretta) una funzione di natura esclusivamente ripristinatoria, assume carattere fortemente distonico rispetto alla più approfondita disamina in letteratura, volta a evidenziare le ben più articolate e variabili caratteristiche della confisca ambientale, e – da ultimo – con gli approdi della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione, che comportano la necessità di una integrale rilettura degli istituti in esame.

In dottrina, si è infatti più volte rilevata la “natura proteiforme”⁶ (o addirittura icasticamente definita “ermafrodite”⁷) della confisca, istituto che deve essere di volta in volta interpretato e che sfugge a “etichette” eccessivamente rigide, essendo piuttosto soggetto a letture in chiave di “prevalenza” piuttosto che di “esclusività” di funzioni.

In tale contesto, alcuni Autori si sono decisamente schierati per attribuire valore essenzialmente punitivo-sanzionatorio anche alla confisca diretta di cui al comma 1, confutando le argomentazioni volte a confinarla in un contesto meramente preventivo-ripristinatorio.

Se, dunque, si è affermato (per il vero, in modo piuttosto unanime) che *“l'effetto afflittivo sia addirittura dominante nella confisca ambientale codicistica per equivalente (...) a causa della frattura del rapporto pertinenziale tra i beni acquisiti e l'ecodelitto commesso”*, si è contestualmente osservato che *“anche e già nella forma della confisca ambientale diretta sembra al fondo potersi cogliere un prevalente effetto afflittivo”*⁸.

Gli elementi che caratterizzano in senso punitivo la confisca di proprietà (anche in materia ambientale) si correlano al fatto che la misura ablativa di cui all'art. 452 undecies, comma 1 c.p. è obbligatoria e perpetua (mentre le misure di sicurezza sono facoltative e temporanee), sicché *“il carattere coercitivo e definitivo della misura patrimoniale continuerà a esercitare i suoi*

⁵ Si veda PROCOPIO – BELLINI, *Confisca ambientale: storia di una misura costituzionalmente (il)legittima e del suo possibile epilogo legislativo*, in *Giurisprudenza Penale web*, n. 11/2021, e – delle stesse Autrici - *Never ending story: la Cassazione torna (incidentalmente) sul perimetro applicativo dell'art. 452 undecies, comma 4 c.p.*, in *RGA Online*, n. 46/2023; nonché, volendo, LOSENGO, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: il ravvedimento operoso può evitare la confisca?*, in *RGA Online*, n. 25/2021 e *La collocazione sistematica dell'art. 452 quaterdecies c.p. nel titolo VI bis c.p.: nuovi spunti dalla Cassazione*, in *RGA Online*, n. 56/2024.

⁶ Così FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, op. cit., p. 1285, laddove, pur evidenziando che in funzione del vincolo di destinazione la confisca prevista dall'art. 452 undecies c.p. assume una funzione *“anche ripristinatoria”*, essa si configura *“oltre a quella sanzionatoria propria della confisca nei reati ambientali”*.

⁷ L'aggettivo è richiamato da TELESICA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2021, citando espressamente l'espressione impiegata da MUCCIARELLI – PALIERO, *Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, in *Dir. Pen. Cont.*, n. 4/2015.

⁸ Queste le conclusioni di PIERDONATI, nella monografia *La confisca nel sistema dei delitti contro l'ambiente*, Milano, 2020, p. 130; lo stesso Autore ha confermato tale assunto in altri commenti, tra cui *I modelli di ablazione patrimoniale nel nuovo diritto penale dell'ambiente*, op. cit., p. 327 ss., e sub art. 452 undecies – *Confisca in Codice dell'ambiente* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 349 ss.



effetti anche quanto la ritenuta situazione di pericolosità sia in ipotesi nel tempo cessata”⁹.

Inoltre, si tratta di *“una misura ex ante non prevedibile, a carattere indeterminato per il patrimonio del reo e comunque non suscettibile di graduazione in termini di commisurazione individualizzata”*¹⁰, dato che il sistema consente, in astratto, l’ablazione di beni di entità superiore rispetto al disvalore del fatto commesso.

Gli argomenti valorizzati anche dalla giurisprudenza per qualificare la confisca diretta come prettamente ripristinatoria vengono così riletti nella prospettiva della natura (anche e prevalentemente) sanzionatoria della stessa: si è evidenziato, in tal senso, che il vincolo di destinazione alla pubblica amministrazione ai fini della bonifica si limita a precisare – per il settore ambientale – un concetto già pacifico nell’ordinamento, cioè che i beni confiscati devono avere un impiego di utilità pubblica, ma non far venir meno l’effetto di *“sofferenza patrimoniale appariscente (...) consistente nella coercitiva e perpetua sottrazione da parte dello Stato di strumenti del reato e proventi illeciti”*; e anche rispetto alla previsione di non confiscabilità di cui al comma 4, a dispetto della funzione promozionale attribuita alla condotta riparativa, *“in realtà finisce per ruotare attorno alla previsione di un rigido trattamento sanzionatorio, asseritamente coerente con il notevole disvalore di offesa offerto dagli ecolittanti”*¹¹.

Sotto un analogo profilo è stato rilevato come la clausola di non operatività della confisca appartenga *“all’area tipicamente penale non punibilità sopravvenuta”*, essendo *“una condotta controffensiva degli interessi lesi dei delitti ambientali, capace di eliminarne il disvalore penale”*¹².

Conclusivamente, la prevalente dottrina, pur convenendo sulla natura polimorfa della confisca, tende a porre in evidenza il carattere sanzionatorio, in termini più assoluti quanto alla confisca per equivalente, e in senso quantomeno di complementarietà rispetto alla confisca di

⁹ PIERDONATI, *La confisca nel sistema dei delitti contro l’ambiente*, op. cit., p. 114.

¹⁰ PIERDONATI, *ibidem*, p. 110.

¹¹ Il pensiero dell’Autore si conclude osservando che, nell’ottica del legislatore, si mantenga la *“intera convinzione che la minaccia di una misura temuta e affilatissima, qual è la confisca, sia un presidio irrinunciabile per garantire la tutela dell’ambiente”* e che il rispetto della legge sia indotto da un *“male normativo”* di misura pari o superiore alla condotta violativa, anziché dalla consapevole adesione alle esigenze di protezione dell’ambiente (*ibidem*, p. 124).

¹² Così, G. AMARELLI, *“La nuova disciplina dei reati ambientali”*, op. cit. p. 135, ove si osserva più specificamente che *“il premio della mancata ablazione patrimoniale procede – secondo il classico paradigma della legislazione penale premiale – in direzione parallela alla tecnica sanzionatoria, ma diametralmente inversa, in quanto sorretta dal fine di stimolare nel reo quella contro-azione idonea a neutralizzare il danno arrecato all’ambiente. (...) Una simile lettura in chiave di complementarietà teleologica della causa di non confiscabilità con la ‘sanzione’ ablativa patrimoniale dei commi precedenti sembra mostrarne la natura autenticamente punitiva”* in quanto, in presenza delle attività remediali *“la confisca, in qualsiasi modo denominata, non esplicherebbe alcuna capacità rieducativa, finendo, al contrario, per essere percepita come ingiusta e sproporzionata dal destinatario”*.

proprietà, dando conto – rispetto alla tradizionale configurazione dell’istituto quale misura di sicurezza – che essa *“ha, nel corso degli anni, perso sempre più la sua natura di strumento ‘facoltativo’, per divenire a tutti gli effetti – sulla spinta della normativa sovranazionale – uno strumento repressivo mandatory, secondo la terminologia anglosassone ed europea”*¹³.

3. Le recenti decisioni della Corte Costituzionale (n. 7 del 2025) e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 13283 del 2025)

In questo complesso quadro interpretativo si inserisce, con portata piuttosto dirompente, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell’8 aprile 2025 (ud. 26 settembre 2024), n. 13783, ric. Massini, che ha preso una posizione innovativa – anche rivedendo i precedenti arresti delle stesse Sezioni Unite – sulla natura della confisca, soffermandosi poi sull’applicazione del principio di proporzionalità (con riguardo al tema della ripartizione degli effetti ablatori del profitto tra i compartecipi del reato), di cui, contestualmente, è stata ribadita l’essenziale portata costituzionale dalla sentenza della Consulta n. 7/2025, depositata il 4 febbraio.

Le conclusioni assunte dai massimi organi giurisdizionali impongono una rilettura dei presupposti sui quali si sono sinora basate la dottrina e la giurisprudenza, procedendo poi a verificare se e in che termini i relativi principi di diritto si correlino alla specifica materia delle confische ambientali.

3.1. La natura della confisca secondo le Sezioni Unite e la Corte costituzionale

Come detto, le Sezioni Unite hanno innanzitutto affrontato il tema della natura poliforme della confisca, che supera la tradizionale classificazione di misura di sicurezza patrimoniale (di cui alla figura codicistica dell’art. 240 c.p.), accomunando *“sotto un unico nomen iuris svariate tipologie di istituti diversi tra loro nella fisionomia strutturale e nei fini, accomunati solo dall’effetto del trasferimento coattivo di beni economici al patrimonio pubblico”*, le cui finalità devono dunque essere di volta in volta apprezzate in funzione della normativa che ne informa la disciplina.

Il profilo di maggiore portata innovativa della sentenza Massini è quello che conduce a superare la distinzione classificatoria, basandosi sulla forma diretta o per equivalente della confisca (laddove appunto, secondo l’interpretazione tradizionale, la prima avrebbe carattere restitutorio e la seconda carattere afflittivo e sanzionatorio), distinguendo invece la natura

¹³ Così, A. GALANTI, “I delitti contro l’ambiente”, Pisa, 2024, p. 456, pur precisando di ritenere, a fronte della mutevole natura dell’istituto, che in ogni caso *“le varie ipotesi di confisca vadano ricondotte nell’alveo degli istituti generali, ossia la pena, la misura di sicurezza e la misura di prevenzione*.



dell'istituto in base al suo oggetto: da un lato, il prodotto del reato o i beni strumentali alla sua realizzazione; dall'altro, il prezzo e il profitto.

La pronuncia, infatti, pur richiamando l'orientamento consolidatamente espresso sia dai giudici di legittimità (anche a Sezioni Unite, da ultimo nella sentenza del 29 settembre 2022, n. 4145, ric. Esposito) circa la natura *“eminentemente sanzionatoria”* della confisca per equivalente, e i correlati approdi della Corte Costituzionale, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU (lettura che – come già evidenziato – valorizza in particolare l'assenza di nesso di pertinenzialità tra reato e bene soggetto ad ablazione), considera trattarsi di *“concetti che lasciano sullo sfondo questioni decisive”*.

Rileva dunque la sentenza che la natura *“afflittiva”* di una misura sanzionatoria non coincide necessariamente con quella *“punitiva”*: laddove, infatti, una sanzione abbia carattere ripristinatorio, essa sarà comunque afflittiva, ma non potrà essere considerata quale vera e propria punizione; in tal senso, il ragionamento procede dalla disamina della sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2019 (relativa alla legittimità della confisca amministrativa in materia di abusi di mercato), laddove si è evidenziato che la confisca del profitto ha una funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale antecedente alla violazione, mentre quella del prodotto o dei beni impiegati per commettere l'illecito assume un carattere peggiorativo rispetto ad essa.

In tale ottica, quindi, non sarebbe particolarmente rilevante considerare se il bene è appreso al patrimonio dello Stato in via diretta o per equivalente, quanto piuttosto individuare l'oggetto di tale apprensione: laddove la confisca, dunque, abbia come conseguenza un peggioramento patrimoniale, essa avrà valore punitivo, mentre laddove la funzione sia esclusivamente recuperatoria, essa (benché in concreto afflittiva), non potrà essere considerata quale pena in senso proprio.

Conseguenza di tale distinguo *“per oggetto”* è l'assenza di distinzione tra la confisca diretta e quella di valore, in quanto *“la natura della confisca per equivalente deriva e dipende dalla natura della confisca diretta a cui accede”*.

Ne deriva che il suddetto effetto peggiorativo potrà individuarsi nel caso di confisca del prodotto del reato (identificato nell'intero ammontare dei beni acquisiti dall'autore del reato mediante la sua commissione o nell'intera somma generata dall'alienazione degli stessi) o dei beni strumentali alla sua consumazione; con riguardo al profitto economico, alla misura dovrà invece essere riconosciuta una natura recuperatoria / restitutoria (e quindi non potrà essere intesa

quale pena), salvo il caso in cui il suo ammontare sia superiore al vantaggio economico conseguito dall'illecito.

In tal senso, dunque, anche la confisca di profitto (tendenzialmente ripristinatoria) potrebbe assumere, in determinate occasioni, una funzione “eventualmente punitiva”, laddove il profitto sia quantificato per eccesso¹⁴.

La sentenza, in quest'ottica, osserva che anche il tradizionale argomento a sostegno della natura punitiva (ovvero l'assenza di pertinenzialità della *res* rispetto al reato) appare ormai ridimensionato dalla giurisprudenza, laddove si è ammessa la confisca in via diretta anche nel caso in cui esso sia trasformato in altri beni o quando l'ablazione colpisce utilità mediate e indirette rispetto al reato.

Nella parte motivazionale della sentenza Massini si fa riferimento, a sostegno delle conclusioni assunte, alla coeva decisione della Corte Costituzionale n. 7/2025, che – affrontando la tematica della tenuta costituzionale delle disposizioni in materia di confisca di cui all'art. 2641, comma 2 c.c. (aggiotaggio societario) – ha dichiarato illegittima la previsione della confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato, e ciò sia nella forma per equivalente che in quella diretta (restando invece salva la facoltà del giudice di applicare la confisca diretta in via discrezionale, in forza del richiamo del comma 3 all'art. 240 c.p., nel rispetto del principio di proporzionalità, di cui si dirà in seguito).

La Consulta, ribadendo in premessa che la natura delle diverse ipotesi di confisca “*deve essere valutata in relazione alle specifiche finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse*”, conferma quanto già delineato nella sentenza n. 112/2019 (cioè quella ora adottata a riferimento dalle Sezioni Unite)¹⁵ circa il fatto che l'ablazione del profitto abbia “*mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente*”, in quanto “*la finalità essenziale della misura risiede nel sottrarre al reo l'utilità economica acquisita mediante la violazione della*

¹⁴ La soluzione interpretativa prospettata dalle Sezioni Unite è stata, nel breve, richiamata da una decisione della Sez. 4 (n. 25200 del 18/6-19/7/2025) nella quale si è prospettata una possibile applicazione retroattiva dell'art. 578 bis c.p.p. (in ordine alla confisca del prezzo o del profitto del reato dichiarato estinto in sede di impugnazione): in astratto, in funzione della natura ripristinatoria di tale confisca, essa viene ritenuta compatibile con l'applicazione retroattiva, purché essa non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato (soglia oltre la quale la confisca riassumerebbe portata prettamente sanzionatoria); nel caso di specie, peraltro, tale applicazione retroattiva non è stata ritenuta applicabile per effetto del c.d. *overruling* operato dalla sentenza Massini rispetto al pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale (in tal senso, l'art. 7 della Convenzione EDU non consente l'applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale in materia penale, laddove tale risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa).

¹⁵ Entrambe le sentenze in commento richiamano, inoltre, la sentenza della Corte EDU, 19 ottobre 2024, *Episcopo e Bassani contro Italia*, che al paragrafo 74 (statuendo a proposito della confisca per equivalente del profitto del reato di truffa in danno dello Stato disposto ex art. 322 ter c.p.) ha osservato che “*la misura in questione è caratterizzata da alcuni elementi che la rendono più paragonabile alla restituzione di un arricchimento ingiustificato ai sensi del diritto civile, che a una multa ai sensi del diritto penale*”.



legge penale, e che egli non ha il diritto di trattenere, proprio in ragione della sua origine radicalmente illecita; ciò che esclude quell'effetto peggiorativo della sua situazione patrimoniale preesistente, che necessariamente inerisce alle sanzioni dal contenuto punitivo”.

Al contrario, osserva la Consulta, la confisca dei beni strumentali *“incide su beni non ottenuti attraverso un'attività criminosa, e che dunque, di regola, erano legittimamente posseduti dall'autore del reato al momento del fatto, sicché la loro ablazione ad opera del giudice penale determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato; il che senz'altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente ripristinatoria dallo status quo ante”.*

3.2. La confisca di denaro

L'ulteriore passaggio della sentenza Massini che “rompe i ponti” con precedenti decisioni delle stesse Sezioni Unite (riaprendoli con pronunce più remote) è quello relativo alla confisca di denaro.

La motivazione affronta infatti in senso critico le conclusioni assunte dalle note sentenze 30 gennaio 2014, n. 10561 (ric. Gubert), 26 giugno 2015, n. 31617 (ric. Lucci) e 27 maggio 2021, n. 42415, laddove – in estrema sintesi – si era pervenuti all'assunto che la confisca di denaro fosse sempre da qualificarsi come diretta, in ragione della natura fungibile del bene e della sua confusione nel patrimonio del reo.

La decisione del 2025 riporta invece il *focus* della questione (richiamandosi anche al più remoto arresto della sentenza 25 ottobre 2007, n. 20208, ric. Miragliotta) sull'imprescindibile esigenza, ai fini della confisca diretta, della dimostrazione del nesso di derivazione del bene confiscato rispetto al reato, prescindendo dalle caratteristiche di fungibilità del denaro (in quanto esso attiene alla natura del bene ma *“è esterno rispetto alla prova del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato che, invece, si risolve in un giudizio di relazione diverso rispetto alla natura giuridica del bene”*).

Sottolinea allora la sentenza Massini che al termine “fungibilità” è stato dato *“un valore semantico che non gli è proprio”*, non essendovi in concreto *“alcuna norma che autorizzi una confisca diretta prescindendo, in ragione della natura giuridica del bene, dalla necessità di accertare il legame tra l'oggetto dell'ablazione e il reato”*.

Sulla base di tale precisazione, le Sezioni Unite (in netta discontinuità rispetto all'orientamento promosso dalla sentenza Gubert) vengono ad affermare che la confisca di

denaro può essere diretta solo allorché sia raggiunta la prova dello specifico rapporto di derivazione tra il reato e l'ammontare economico (o delle entità economiche "surrogate" acquistate attraverso quello stesso danaro costituente utilità immediata dell'illecito); in tutti i casi, invece, in cui tale prova non sia sussistente (o comunque allorché "*si smarrisce la tracciabilità fisica del bene*") la confisca deve intendersi quale ablazione per equivalente, applicabile nei soli casi in cui sia prevista dalla legge.

Come si è già visto, alla luce del superamento, da parte della stessa decisione in commento, della tradizionale distinzione della confisca in base alla sua natura diretta o per equivalente, la presa di posizione sulla confisca di denaro non assume di per sé rilevanza rispetto alla funzione ripristinatoria o punitiva della misura (in quanto, alla luce della complessiva motivazione, se la confisca di denaro afferisce al profitto, essa avrà natura ripristinatoria nella misura in cui non sia in eccedenza rispetto al profitto stesso).

La puntualizzazione comporta tuttavia una serie di riflessioni (di cui si dirà anche nel successivo paragrafo), sulla scorta di quanto ulteriormente sancito dalle Sezioni Unite in punto di proporzionalità della confisca.

3.3. Confisca e principio di proporzionalità

Il tema che infatti emerge con particolare enfasi della sentenza Massini è la fondamentale portata del principio di proporzionalità nella determinazione degli effetti ablativi.

La questione viene affrontata con riguardo alla solidarietà passiva tra correi nella confisca per equivalente (cioè la specifica questione devoluta alla Sezioni Unite), affermata dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite 27 marzo 2008, n. 26654 (ric. Fisia Impianti) – valorizzandone il carattere, ritenuto eminentemente sanzionatorio: secondo il modello sanzionatorio, la confisca conseguirebbe alla mera commissione del reato produttivo del profitto illecito, senza che assuma rilevanza l'effettivo conseguimento del profitto stesso da parte un determinato correo: da ciò, la ritenuta possibilità dell'indistinta ablazione nei confronti di ciascun partecipante del reato.

Sulla scorta della giurisprudenza e della normativa maturate in sede sovranazionale, le Sezioni Unite hanno rivalutato tale orientamento, pervenendo ad affermare l'esigenza di rispettare il principio di proporzionalità "*in senso stretto*", dovendosi avere riguardo alla sussistenza di quattro condizioni: a) la sussistenza di una finalità legittima della misura; b) l'idoneità della misura a garantire lo scopo per cui essa è applicata; c) la necessità della misura, intesa come verifica dell'esistenza di misure ugualmente idonee ma meno incidenti sui diritti fondamentali dell'interessato; d) il carattere non eccessivo della compressione dei diritti stessi.



Sulla base di queste premesse la motivazione si articola in alcune considerazioni essenziali per l'accertamento demandato all'interprete, e cioè se la compromissione del diritto di proprietà, in ciascun caso specifico, sia effettivamente *“idonea, necessaria e proporzionata rispetto al fine prefissato”* (laddove, per definizione, *“gli automatismi e le rigidità sanzionatorie possono essere elementi indicativi di sproporzione”*).

In tal senso, proprio con riguardo alle finalità della confisca, viene rilevato che il controllo di proporzionalità assume una *“valenza prospettica”* nel caso in cui la misura abbia connotati sanzionatori (la sanzione, cioè, deve essere proporzionata rispetto alla gravità del singolo fatto); e, invece, una *“valenza retrospettiva”* laddove essa abbia finalità ripristinatorie, dovendosi in tal caso verificare la congruità del mezzo ablativo rispetto a tale specifico fine.

Ed è proprio in tal senso che le Sezioni Unite, sulla scorta dell'inquadramento sistematico sopra commentato, vengono a superare il pregresso indirizzo circa il principio di solidarietà passiva: una volta assunto, infatti, che la confisca del profitto (sia essa diretta o, quale *“surrogato”* di essa, per equivalente) ha una finalità prevalentemente ripristinatoria, pur nel suo carattere complessivamente afflittivo, la stessa eventualità astratta di infliggere una pena senza arricchimento *“rivela comunque una forte tensione con il principio di proporzionalità e, più in generale, con il principio di colpevolezza”*, laddove – si rammenta opportunamente, quanto lapidariamente – *“la pena è misura della colpevolezza”*.

Ciò, sia considerando la suddetta *“valenza retrospettiva”* (connessa appunto alla finalità ripristinatoria), in quanto, in tal caso, *“l'ablazione indistinta, fissa e totalizzante nei riguardi del correo che non abbia conseguito alcun arricchimento, nessuna porzione di profitto, ovvero abbia conseguito una parte di profitto inferiore rispetto all'oggetto dell'ablazione, non risulta proporzionata sotto il profilo dell'adeguatezza del mezzo scelto per raggiungere gli obiettivi prefissati”*: con evidenza, infatti, il condannato che non abbia conseguito un profitto personale non è in grado di restituire ciò che non abbia conseguito; sia, comunque, anche laddove si consideri la valenza punitiva e quindi *“prospettica”* della confisca, in quanto l'ablazione nei confronti di un singolo correo, indipendentemente dal profitto dallo stesso conseguito, non solo sotto i profili di idoneità e necessità (in quanto la confisca ben potrebbe rivolgersi al soggetto che ha effettivamente percepito l'arricchimento, anche a costo di maggior sforzo investigativo), ma soprattutto sotto quello della proporzionalità in senso stesso, come sopra delineata.

3.4. Il principio di proporzionalità nella sentenza della Corte costituzionale n. 7/2025

Si è già accennato che le statuizioni della Corte di Cassazione, ora sinteticamente commentate, hanno trovato contestuale “sponda” nella decisione della Consulta n. 7/2025, ove si è rammentato che *“la proporzionalità della pena costituisce principio di rango costituzionale”* enucleato da una lettura congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., rendendo *“pacifico che ogni limitazione al diritto di proprietà – tra cui quelle derivanti dai provvedimenti di confisca – deve soggiacere ai limiti di proporzionalità rispetto alle finalità della misura, onde non violare le garanzie di cui all’art. 42 Cost. e quella corrispondente stabilita dall’art. 1 Prot. Add. CEDU”*; così come, tra le disposizioni sovranazionali richiamate dall’art. 117 Cost., è richiamato l’art. 49, par. 3 CDFUE, secondo cui *“le pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato”*.

Nella motivazione, dunque, viene riproposta la distinzione sistematica ora richiamata dalle Sezioni Unite, laddove si attribuisce alla confisca dei beni strumentali un carattere sanzionatorio e a quella del profitto una funzione ripristinatoria, soffermandosi però principalmente (questo essendo il tema devoluto al Giudice delle leggi) sul primo di tali aspetti, ovvero l’ablazione dei beni impiegati per la commissione del reato (nel caso di specie, anche con riguardo al “denaro o beni di valore equivalente”, di cui all’art. 2641, comma 2 c.c.).

La Corte Costituzionale, richiamata questa premessa, si discosta dalla prospettazione difensiva, che individuava il difetto di costituzionalità nell’incompatibilità della confisca per equivalente rispetto alla ritenuta natura di misura di sicurezza della previsione normativa: la Consulta, infatti, ribadisce che la confisca di valore riflette sempre la funzione di quella diretta, che – nel caso dell’ablazione di beni strumentali – è appunto di carattere punitivo; ciò che risulta invece contrario ai principi di rango costituzionale (tra cui è riconosciuto quello di proporzionalità) è *“la sua obbligatorietà, la quale vincola il Giudice ad applicare la misura anche quando, nel caso concreto, essa risulti sproporzionata”*.

Ecco, dunque, che la Corte pone un severo e concreto limite ai presupposti stessi delle confische obbligatorie di beni strumentali oggetto di vaglio, affermando che esse *“obbligano il giudice a imporre al soggetto un sacrificio patrimoniale (...) senza alcuna relazione con l’effettivo vantaggio patrimoniale conseguito mediante la commissione del reato; e senza alcun correttivo che consenta al giudice di valutare, in ciascun caso concreto, se il soggetto disponga di effettivamente delle risorse per far fronte all’ablazione impostagli, né quale impatto tale ablazione possa avere sulla sua esistenza futura”*.

4. Una possibile rilettura in chiave applicativa delle confische ambientali

Le statuizioni assunte dai massimi organi giurisdizionali, ora sinteticamente ripercorse,



impongono una riflessione sugli impatti in ordine alle figure di confisca previste dalla normativa ambientale, e in primo luogo rispetto alla confisca codicistica qui in esame.

Emergono, infatti, questioni estremamente rilevanti nell'applicazione pratica, con riguardo sia alla determinazione dell'oggetto della confisca, sia alla sua estensione, sia al rapporto con gli istituti premiali connessi ad azioni remediali, quali il ravvedimento operoso.

Nel prosieguo si esamineranno alcuni degli aspetti che sovente si presentano nell'esperienza applicativa e sui quali la portata di tali decisioni appare in prima analisi particolarmente rilevante.

4.1. La confisca dei beni strumentali

Partendo dalla confisca dei beni strumentali, sovengono in primo luogo le numerose disposizioni, sia del T.U.A. che del codice penale, che dispongono la confisca obbligatoria dei beni impiegati per la consumazione del reato; si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle disposizioni che impongono la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto impiegati nel caso di attività di gestione di rifiuti in carenza di autorizzazione.

In questi casi non è infrequente che la misura ablativa, che ha appunto carattere obbligatorio e non prevede margini discrezionali da parte dell'interprete, possa rivelarsi in concreto del tutto sproporzionata rispetto al disvalore della violazione (si pensi al caso in cui, a fronte di un singolo trasporto di rifiuti non correttamente classificati, di valore economico contenuto, si pervenga alla privazione in via definitiva di un automezzo speciale, non solo di valore ampiamente superiore ma anche indispensabile per lo svolgimento di attività aziendali pienamente lecite).

In casi come quello ora esemplificato, appare immediato il richiamo al monito della Corte Costituzionale circa la totale carenza di correlazione tra la misura ablativa e il vantaggio effettivamente conseguito, così come all'assenza di correttivi che consentano di tener conto dell'effettivo impatto sull'attività del soggetto destinatario della misura stessa.

Inoltre, sempre sotto il profilo della proporzionalità, va rammentata l'individuazione dei presupposti a cui deve essere improntata la misura, tra cui la sua necessità, intesa come previo vaglio di soluzioni che consentano in via meno invasiva l'ottenimento delle stesse finalità, con minore compressione dei diritti fondamentali del destinatario.

Nella comune esperienza, inoltre, sono frequenti i casi in cui, soprattutto a fronte della contestazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, vengano sottoposti

a sequestro ex art. 321, comma 2 c.p.p. e a successiva confisca interi impianti o stabilimenti in cui vengono prodotti o trattati rifiuti.

Non si pone in dubbio che un'ablazione così invasiva possa avere significato laddove il contesto dell'operatività sia clandestino o integralmente finalizzato alla realizzazione di condotte illecite; vi è, invece, più di una perplessità in tutti i casi in cui (in base all'interpretazione giurisprudenziale divenuta maggioritaria) la violazione si collochi nell'ambito di imprese autorizzate, che abbiano tuttavia operato in difformità sostanziale dal provvedimento abilitativo: in tali ipotesi, si ritiene che una ragionevole applicazione del principio di proporzionalità consenta quantomeno di individuare all'interno del sito produttivo o di trattamento dei rifiuti quelle singole attrezzature o aree effettivamente pertinenti e funzionali alla realizzazione dell'illecito.

In tal modo, attraverso l'opportuna predisposizione di misure organizzative che "sterilizzino" la portata dei beni sequestrati rispetto alla conduzione (che si assume appunto essere munita di autorizzazione) dell'azienda, potrà essere consentita la prosecuzione dell'attività – lecita – tipica, che diversamente, a fronte di confische più invasive ed indistinte, subirebbe di fatto un'interdizione a tempo indeterminato (cioè anche per periodi più ampi di quelli, ad esempio, previsti come sanzione interdittiva nei confronti delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001).

In quest'ottica, peraltro, considerato che sovente gli effetti sanzionatori dell'ablazione del bene strumentale (così, appunto, nell'interpretazione ora offerta dalle Sezioni Unite) vengono anticipati alla fase della cautela, in assenza di un accertamento giudiziale di responsabilità, andrebbe rivalutato l'indirizzo giurisprudenziale volto a negare ogni possibilità di fruizione *medio tempore* del bene stesso, attraverso la concessione in facoltà d'uso¹⁶ e l'adozione di prescrizioni.

I temi proposti dalle decisioni in commento si rivelano di altrettanto interesse rispetto alla confisca per equivalente del profitto del reato, che ha trovato ampia applicazione nei procedimenti per reati ambientali, ai quali è stata nel tempo estesa la portata di interpretazioni giurisprudenziali maturate in altri ambiti giuridici (in particolare, quello tributario) volte ad ampliarne l'ambito di applicazione, quali quelle afferenti alla confisca del profitto lordo e del risparmio di spesa.

¹⁶ Per un commento alla recente sentenza Cass. pen. Sez. 3, n. 24079 del 18/6/2024, si veda PROCOPIO, *Sequestro preventivo e facoltà d'uso: ancora un no dalla Cassazione*, in *RGA Online*, n. 61/2025, ove è posto in evidenza il difficile equilibrio tra esigenze di cautela ed esigenze produttive.



4.2 La confisca del profitto

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale¹⁷, “*non devono essere detratti dal profitto del reato i costi sostenuti dal reo per la realizzazione dell'attività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in quanto, ai fini della determinazione del profitto, non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto*”; e ciò in quanto, diversamente opinando, “*il criterio del profitto netto finirebbe per riversare sullo Stato il rischio di esito negativo del reato e consentirebbe al responsabile di sottrarsi al rischio economico del reato*”.

La questione è senza dubbio complessa ed è stata ampiamente trattata in dottrina e (con alterne conclusioni) in giurisprudenza, ma la posizione ora espressa dalle Sezioni Unite, sia con riguardo alla natura della confisca che alle esigenze di proporzionalità della stessa, conducono a interrogarsi sull'effettiva rispondenza della confisca “lorda” alla natura effettivamente restitutoria, cioè allo scopo di riportare il reo esattamente nelle condizioni patrimoniali in cui si trovava prima della commissione dell'illecito.

Si pensi, ad esempio, al caso di un imprenditore titolare di un impianto di recupero rifiuti regolarmente autorizzato, che avendo effettuato un trattamento non conforme alle specifiche per il raggiungimento dello status di *end of waste*, abbia commercializzato (magari sostenendo oneri di trasporto) come materie prime secondarie materiali invece ancora da classificarsi come rifiuto: in un caso siffatto – ma si potrebbero trovare numerosi esempi simili – l'imprenditore, antecedentemente alla commissione del reato, non avrebbe conseguito il profitto della commercializzazione, ma correlativamente non avrebbe sostenuto i costi per l'esecuzione delle attività di trattamento e (se effettuato) per il trasporto dei rifiuti (attività, peraltro, in astratto coperte da autorizzazione).

In un caso simile, dunque, è indubbio che la confisca del profitto lordo (il corrispettivo pagato dall'acquirente finale, rispetto al quale l'imprenditore matura, di norma, solo un contenuto margine) assume un connotato nettamente peggiorativo rispetto allo stato patrimoniale originario, e dunque – in tal senso – la prospettata natura ripristinatoria verrebbe meno a fronte di una “reviviscente” portata afflittiva, di natura penalistica.

¹⁷ Si veda, per una recente applicazione in una fattispecie ambientale, Cass. pen. Sez. 3, n. 11617, del 6/3/2024, laddove – pur richiamando il principio ora ribadito dalle Sezioni Unite circa la natura ripristinatoria della confisca del profitto – esso è ritenuto compatibile con l'ablazione del profitto lordo (ed inoltre, rispetto all'applicazione tra più concorrenti, è stato applicato il principio solidaristico ora censurato dalla stessa sentenza Massini).

4.3. Il risparmio di spesa

Un altro profilo di interesse è quello del risparmio di spesa correlabile all'inosservanza di disposizioni ambientali (si pensi, ad esempio, al caso della gestione di un residuo industriale come sottoprodotto, in assenza dei relativi presupposti per l'applicazione della disciplina derogatoria, da cui derivi il risparmio degli oneri per il suo smaltimento come rifiuto, o all'omessa dotazione di presidi di depurazione da cui derivi un fenomeno di inquinamento).

Poiché il risparmio non genera un incremento patrimoniale, prevenendo piuttosto un decremento, la forma della confisca sembra orientarsi verso l'apprensione di valore (tanto più ora che anche la confisca di denaro viene fatta rientrare nel *genus* dell'ablazione per equivalente, salva la prova del nesso di pertinenzialità diretto rispetto al reato, ben difficilmente realizzabile in caso di un valore non conseguito, ma appunto non speso); il che, a stretto rigore, genera una frizione logica rispetto alla prospettata funzione ripristinatoria dello *status quo ante*, in quanto appunto la mancata assunzione di oneri non genera una variazione patrimoniale in capo all'agente, se non interpretandola come ricavo effettivo non decurtato da costi: in tale ipotesi, però, il risparmio sarebbe configurabile solo se a monte si fosse in concreto realizzato un ricavo.

Tale posizione, espressa dalla sentenza delle Sezioni Unite Fisia Impianti (n. 6654/2008) e richiamata dalla sentenza Ilva del 2014 (Cass. pen. Sez. 4, n. 3635 del 24/1/2014) è stata poi superata dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza Thyssen (n. 38343/2014), che ha ammesso la confisca del risparmio di spesa, inteso come utilità comunque conseguita al reo¹⁸; decisione sulla quale si è poi assestata la giurisprudenza successiva.

Anche la confisca dell'elemento di profitto "in negativo", tuttavia, non può prescindere – ed anzi ciò appare tanto più necessario, in ragione della natura non sostanziale di tale utilità – da una stretta aderenza ai canoni di proporzionalità, il che, come ben rilevato¹⁹, impone una "*prova rigorosa sulla natura pertinenziale del profitto / risparmio, che implica la verifica sulla inerenza delle misure prevenzionali non attuate e dei costi non sostenuti all'attività che costituisce la condotta del reato cui inerisce il provvedimento ablativo; lo svolgimento, a tal fine di un giudizio controfattuale sulla efficacia di tali misure prevenzionali, qualora attuate, in termini di corretto svolgimento dell'attività stessa; la individuazione di tali misure e la quantificazione dei relativi costi sulla base del principio di ragionevolezza, ricercando, quindi, elementi oggettivi, congrui e verificabili*".

Un esercizio, questo, oggettivamente non agevole ma che – proprio per questo – non può

¹⁸ La questione è compiutamente riepilogata da FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, op. cit., p. 1291 ss., che ritiene pacificamente applicabile la confisca del risparmio di spesa, configurabile sia nei reati di evento che in quelli di pericolo, fermi restando alcuni necessari presupposti attinenti alla pertinenzialità (e dunque alla proporzionalità) della misura (v. nota successiva).

¹⁹ FIMIANI, *ibidem*, p. 1296.



essere risolto, nemmeno in fase cautelare, per via di presunzioni o approssimazioni.

4.4 Applicazione della confisca nell'ambito di reati commessi nell'esercizio di un'impresa

Indubbio, poi, che i beni strumentali e il profitto dei reati ambientali siano raramente riferibili alla sfera soggettiva della persona fisica, trattandosi nella grandissima parte dei casi di fattispecie riferibili all'esercizio dell'impresa.

Di talché, in presenza di plurime ipotesi di confisca (diretta o per equivalente) che sanzionano sia la persona fisica che quella giuridica (o, eventualmente, ne ripristinano lo stato patrimoniale originario), occorre chiedersi, sempre alla luce del principio di proporzionalità e del conseguente superamento del principio solidaristico, a carico di quale soggetto vada applicata la confisca: e ciò, sia con riguardo al potenziale novero di soggetti che, in ambito aziendale o nella filiera del rifiuto, possono in astratto concorrere al reato, sia nel rapporto tra figure individuali e sovraindividuali.

Quanto all'aspetto della ripartizione della confisca tra i vari concorrenti, la decisione delle Sezioni Unite ha ampiamente chiarito le ragioni del superamento del principio solidaristico, prevenendo il rischio che soggetti coinvolti in reati di matrice organizzativa con ruoli minori e meramente esecutivi possano essere gravati dallo stesso rischio di ablazione dei correi in posizione direttiva.

Resta invece maggiormente aperta ad interpretazione la questione in ordine all'aggressione dei beni aziendali in luogo di (o in concorrenza a) quelli del soggetto individuale, e se essa presupponga necessariamente una contestazione dell'illecito all'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Sul punto, la sentenza Massini, pur discostandosi significativamente dai presupposti argomentativi della già menzionata sentenza Gubert, non ha preso espressa posizione rispetto al principio per cui, nel caso di un reato commesso nell'ambito dell'esercizio dell'impresa, la confisca del profitto debba prioritariamente investire i beni aziendali, non potendosi considerare la persona giuridica un soggetto estraneo alla commissione del reato.

Secondo un'attenta osservazione dottrina²⁰, la classificazione dell'ablazione di denaro come confisca diretta, propugnata appunto dalla sentenza Gubert, sarebbe stata anche funzionale

²⁰ PIERDONATI, *La confisca nel sistema dei delitti contro l'ambiente*, op. cit., p. 213.

ad agevolare l'apprensione nei confronti dell'ente (anche in carenza di contestazione ex d.lgs. 231/2001, all'epoca non consentita per i reati tributari, oggetto della sentenza delle Sezioni Unite del 2014), in quanto la confisca per equivalente del profitto – intesa, secondo l'interpretazione corrente, come sanzione di natura penale – non avrebbe consentito altrettanto agevole estensione a un soggetto non direttamente destinatario del precetto.

La prospettazione delle Sezioni Unite nella sentenza Massini pare agevolare il superamento di questa apparente aporia, in quanto, attribuendo alla confisca di valore una natura restitutoria (con i limiti già evidenziati), la sua ascrizione in capo al soggetto – la persona giuridica – che abbia di fatto conseguito l'accrescimento patrimoniale o, eventualmente, il risparmio di spesa, appare maggiormente conforme a tale dichiarata natura rispetto a un'ablazione nei confronti del soggetto individuale che, nella normalità dei casi, non è il diretto beneficiario del profitto (e rispetto al quale, dunque, l'ablazione di un profitto non personalmente “incassato” avrebbe invece una matrice prettamente, e persino ingiustificatamente, sanzionatoria).

Anzi, seguendo questa linea di pensiero (e ancora una volta le considerazioni sulla proporzionalità sulla base delle quali è stato superato il principio solidaristico) si rivelano non più coerenti col sistema le statuizioni dei provvedimenti cautelari o di confisca che, in presenza di reati commessi nell'esercizio dell'impresa, nel caso di incapacienza dei beni della persona giuridica, trasferiscono “tal quale” il peso dell'ablazione sulla persona fisica, indipendentemente dall'accertamento di un suo pertinenziale profitto personale.

Il principio di riduzione (in termini di non sproporzione) dell'afflittività vorrebbe, infatti, che la misura nei confronti della persona fisica, tantopiù se di natura restitutoria, non possa prescindere dalla verifica della variazione patrimoniale generata dall'illecito e fruita direttamente dal soggetto individuale (nello stesso modo in cui lo stesso soggetto sarebbe passibile di sequestro o confisca nel caso di reato commesso da una pluralità di concorrenti).

E ciò, indipendentemente dalla contestazione (o meno) dell'illecito all'ente, che spesso discende da scelte arbitrarie e legate più alla politica giudiziaria attuata nei singoli circondari che dall'effettivo apprezzamento della commissione del reato nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica: la corretta prospettiva, dunque, dovrebbe essere quella di concentrare comunque l'effetto afflittivo della confisca sulla persona giuridica, salvo che sia dimostrato che il beneficio economico del reato è maturato, in tutto o in parte, direttamente in capo alla persona fisica (e, in tal caso, per la stretta e comprovata misura dello stesso).



4.5 Confisca e attività remediali: estensione della portata dell'art. 451 undecies u.c.

c.p.

Un'ultima considerazione, tra le molte che senz'altro potrebbero ancora farsi: si è richiamata, anche in senso critico, la giurisprudenza che ha negato l'estensione del beneficio di disapplicazione della confisca, ex art. 452 undecies c.p., all'analogo istituto ablativo previsto per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ravvisandone una diversa natura (ripristinatoria, quella generale; sanzionatoria, quella dell'art. 452 quaterdecies c.p.).

Evidente che la sentenza delle Sezioni Unite consente di superare tale distinguo, individuando anche nelle due prospettazioni della confisca codicistica (che meriterebbero un definitivo coordinamento a livello legislativo) una distinzione per oggetto della natura dell'istituto, e consentendo così di applicare il beneficio normativo a chi, pur essendosi reso responsabile di un reato gravoso nella gestione dei rifiuti, che in ipotesi abbia creato un pregiudizio ambientale, abbia spontaneamente dato corso a iniziative remediali (tanto più se meritevoli di riconoscimento come ravvedimento operoso ex art. 452 decies c.p.), assolvendo pienamente alle finalità restitutorie e riparatorie sottese alla confisca.

In termini più generali, e conclusivamente, le autorevoli decisioni ora commentate rispetto ai potenziali riflessi circa l'applicazione nella materia ambientale rendono palese l'attenzione verso il sistema di contrappesi che devono necessariamente caratterizzare la norma penale, rifuggendo da inclinazioni di politica criminale volte ad enfatizzare la portata sanzionatoria, senza tenere in debita considerazione principi equilibratori di rango costituzionale, quali la proporzionalità della pena.